

**Assicurazione contro i danni - oggetto del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16213 del 17/06/2025 (Rv. 674997 - 01)**

Surrogazione legale dell'assicuratore Assicurazione r.c.a. - Risarcimento della vittima eseguito dall'assicuratore per errore inescusabile - Azione di indebito soggettivo ex art. 2036, comma 3, c.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad una ipotesi di surrogazione ex art. 2036, comma 3, c.c. la domanda di rimborso proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo vittime della Strada dall'assicuratore del vettore che, in relazione ad un sinistro mortale provocato dal conducente di un veicolo non assicurato, aveva risarcito i familiari del terzo trasportato pur non essendovi tenuto, per errore inescusabile consistito nel ritenere applicabile ai sinistri mortali l'art. 141 c.ass., dopo otto anni dalla sua entrata in vigore, nonostante la stratificazione di una copiosa produzione dottrinarica di senso contrario).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16213 del 17/06/2025 (Rv. 674997 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2036, Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1916,
Cod_Civ_art_1299